



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22 come modificato dall'art. 14, comma 6-septies, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto l'istituto dei *Contratti di ricerca* in sostituzione degli *Assegni di ricerca*;

VISTO il Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021);

RITENUTO, opportuno adottare apposito regolamento che disciplini, presso questo Ateneo, le procedure volte alla stipula dei *Contratti di ricerca* di cui al sopra citato art. 22 nonché il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di detti *Contratti*.

VISTA la Delibera n. 73 del 03/04/2025 (EO n. 421 del 14/04/2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240* nel testo riportato nella predetta Delibera;

VISTA la Delibera n. 177 del 03/04/2025 (EO n. 420 del 14/04/2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito suddetto *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240*, nel testo approvato dal Senato Accademico con la sopra citata Delibera n. 73/2025,

DECRETA

È emanato – nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto – il *Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della legge 30.12.2010, n. 240*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Area Affari Generali e Gestione Documentale
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Napoli "Federico II" può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

ART. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo definito in ragione dell'impegno richiesto e, in ogni caso, compreso tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. Il trattamento economico è definito tenendo anche conto delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 - Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata, su richiesta del Dipartimento cui afferirà il Contrattista, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico.

ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo stanziamento di risorse destinate al finanziamento di contratti di ricerca, definendone il relativo trattamento economico, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 4.
2. L'attivazione dei contratti di ricerca è realizzabile con finanziamenti derivanti in tutto o in parte da fondi interni ovvero da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. In sede di delibera il trattamento economico è definito secondo quanto previsto all'art. 2, comma 4 e, per le procedure di cui al comma 1, secondo l'importo identificato dal Consiglio di Amministrazione.



3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma, per ciascuna procedura, devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo, secondo quanto previsto all'art. 2 comma 4 e ai commi 1 e 2, nonché la copertura economica dello stesso;
 - j) i requisiti di ammissione alla selezione così come previsti dall'art 6;
 - k) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
 - l) il numero massimo di pubblicazioni, comunque non superiore a 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - m) eventuali ulteriori titoli;
 - n) le informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - o) l'eventuale lingua straniera in cui può essere sostenuto il colloquio, oltre l'italiano;
 - p) l'eventuale lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata durante il colloquio.
5. L'attivazione delle procedure di selezione è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione o, per motivate esigenze collegate alla realizzazione del progetto, dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore se delegato dal Rettore.

ART. 5 - Bando di selezione

1. Il bando di selezione emanato con decreto del Rettore, o, per motivate esigenze collegate alla realizzazione del progetto, dal Direttore di Dipartimento su delega del Rettore, sulla base di un format predisposto dall'Ateneo, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, comma 4, anche:
 - a) le modalità di presentazione delle domande e di selezione;
 - b) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e tutta la documentazione da allegare alla domanda in particolare curriculum scientifico, titoli, pubblicazioni scientifiche, progetto di ricerca sviluppato dal candidato;
 - c) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
 - d) il richiamo ai diritti e i doveri del rapporto di lavoro.
 - e) l'eventuale data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, oltre che in altre sedi come ritenuto opportuno.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo. La domanda di partecipazione deve pervenire entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

ART. 6 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo



di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1 art. 22 della L. 240/2010.

2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.

3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.

4. Non possono partecipare alle selezioni:

a) i soggetti che abbiano fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato in tenure-track (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

b) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Università può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Rettore ovvero del Direttore se delegato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.

ART. 7 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione, composta da tre componenti effettivi e un supplente garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con Decreto del Rettore o, per motivate esigenze collegate alla realizzazione del progetto, dal Direttore di Dipartimento se delegato, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

3. La designazione della Commissione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

c) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

d) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto di nomina una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



- e) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- f) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.
7. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 6.
8. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 8 - Criteri di valutazione e modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si basa sulla valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali presentate dai candidati con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione, sulla base del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato;
 - c) colloquio orale volto ad accertare l'attitudine del candidato all'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando e rilevante per la ricerca.
5. Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di 100 punti. Il punteggio riservato singolarmente a ciascuno dei tre criteri di cui al comma 4 deve essere almeno pari a 20 punti. Il punteggio massimo da riservare a ciascun criterio di cui al comma 4 è specificato dal bando. Il bando può prevedere un punteggio minimo da conseguire complessivamente in relazione ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'ammissione al colloquio.
6. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce le modalità di svolgimento del colloquio e i criteri di dettaglio e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da formalizzare nei relativi verbali, tenendo conto dei seguenti elementi:
- a) per le pubblicazioni scientifiche, valutazione della originalità, innovatività e rigore metodologico, nonché della rilevanza scientifica della collocazione editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica, oltre che del contributo individuale del candidato;
 - b) altri titoli collegati all'attività di ricerca svolta, quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali;
 - c) eventuali diplomi di specializzazione o attestati di frequenza a corsi post-laurea applicabili e ritenuti coerenti dalla Commissione.
7. La Commissione comunica, quindi, i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.
8. Le date della pubblicazione dei risultati della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e dello svolgimento del colloquio sono o indicate nel bando oppure, diversamente, trasmesse ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data del colloquio, mediante modalità telematiche. I risultati della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) danno anche evidenza dell'ammissione al colloquio.



9. Il colloquio potrà essere effettuato anche con modalità telematiche che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Se previsto dal bando, il colloquio può anche essere sostenuto nella lingua straniera eventualmente prevista dal bando, diversamente il colloquio è in italiano.
10. La selezione si considera non superata qualora a seguito del colloquio, sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera, se prevista dal bando, ovvero se il punteggio complessivo conseguito sommando i tre punteggi ottenuti in relazione ai criteri di cui al comma 4 risulti inferiore a 60 punti.
11. Al termine dei colloqui, la Commissione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
12. La Commissione formula la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio ottenuto in relazione ai criteri di cui al comma 4 e individua il vincitore o i vincitori, qualora la procedura sia bandita per più posizioni, della selezione.
13. La condizione di essere collocato nella lista dei candidati valutati positivamente in una procedura di selezione non costituisce titolo per successive procedure di selezione. In caso di parità di merito la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.

ART. 9 - Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Rettore, o dal Direttore di Dipartimento, se delegato.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore, o il Direttore di Dipartimento se delegato, provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore o del Direttore di Dipartimento se delegato entro 30 giorni dalla consegna dei verbali sottoscritti dai commissari. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, entro lo stesso termine, il Rettore o il Direttore, se delegato, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando il termine per la regolarizzazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per la sottoscrizione del contratto. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
4. Il contratto di lavoro, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti della procedura. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente.
5. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio entro i termini indicati nel decreto o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale.
6. È possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria e la compatibilità con la realizzazione del progetto. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento, in caso di delega del Rettore. Nel caso di candidati che accedano alla procedura ai sensi dell'art.6, comma 2, ove il candidato non consegua il titolo di dottorato o di specializzazione di area medica entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dalla graduatoria.

ART. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto, predisposto sulla base di un format definito dall'Ateneo, dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;



- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- f) il nominativo del responsabile della ricerca;
- g) le incompatibilità, secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del presente Regolamento, i diritti e gli obblighi del beneficiario;
- h) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- i) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- j) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- k) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

4. Nel caso in cui l'accesso alla procedura sia avvenuto ai sensi dell'art.6, comma 2, il dottorando o lo specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

5. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11 - Rapporto di lavoro

1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato dall'Azienda Ospedaliera/CNR/altri enti ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore di Dipartimento.
6. Per congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. e dalle specifiche norme che regolano la materia per i lavoratori dipendenti.

ART. 12 - Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è proposta dal Consiglio di Dipartimento su richiesta del responsabile della ricerca con il consenso dell'interessato. La proroga è deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore se delegato dal Rettore, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera dovrà essere trasmessa all'ufficio competente e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.



ART. 13 - Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. Il rinnovo del contratto è proposto dal Consiglio di Dipartimento su richiesta del responsabile della ricerca con il consenso dell'interessato. Il rinnovo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore se delegato dal Rettore, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge. La relativa delibera deve precedere la scadenza del contratto.
4. La delibera dovrà essere trasmessa all'ufficio competente e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

ART. 14 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Decadono dal diritto a stipulare il contratto coloro che, entro il termine comunicato dall'Ateneo, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
5. Decadono altresì dall'attribuzione del Contratto di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti, ai motivi di esclusione o alle incompatibilità di cui agli articoli 6 e 15, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
6. Il titolare del Contratto di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta all'Ateneo, con preavviso di almeno 15 giorni. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. In caso di mancato preavviso da parte del titolare del Contratto, l'Ateneo ha il diritto di trattenere o recuperare dal Contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
7. Nei confronti del titolare del Contratto di ricerca che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del responsabile dell'attività di ricerca, approvata dal Consiglio di Dipartimento. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
 - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
 - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 15, reiterato dopo un primo avviso;
 - d) giudizio negativo sulla ricerca svolta, espresso dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 15 - Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) la fruizione di borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di



specializzazione di area medica, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;

d) lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università;

e) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero.

2. Il titolare di contratto di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 16 - Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4, lettera i) del presente Regolamento.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17 - Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.